

Appalti (1)

Costi del lavoro - Indicazione della stazione appaltante

Dall'art. 95, co. 10, del D.lgs. n. 50/2016 non può desumersi un generale divieto di determinazione, da parte della stazione appaltante, dei costi del lavoro per le prestazioni affidate, né un'automatica esclusione del concorrente laddove questi – in presenza di un'indicazione della Stazione Appaltante parametrata sulle tariffe medie – non indichi a sua volta nella propria offerta gli oneri di sicurezza e il costo del lavoro.

Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 221 del 7 gennaio 2021

[Approfondisci...](#)

La presente vicenda trae origine dall'appello promosso da una Società per la riforma della sentenza del T.A.R. Piemonte, n. 39/2020.

L'appellante impugnava in primo grado l'avvenuta aggiudicazione, ad esito di procedura negoziata, del servizio di riparazione e revisione veicoli di talune unità dell'Esercito italiano, disposta in favore di due Società che l'avevano preceduta in graduatoria, avendo offerto ribassi più elevati.

In particolare, dinanzi al T.A.R. Piemonte, la Società aveva lamentato l'illegittimità dell'omessa esclusione dei concorrenti che la precedevano, per non avere indicato nella propria offerta gli oneri di sicurezza e il costo del lavoro, violando così quanto disposto dall'art. 95, co. 10, d.lgs. n. 50/2016.

Con la sentenza impugnata, il giudice di prime cure respingeva il ricorso, rilevando che – quanto agli oneri per la sicurezza – la censura di parte ricorrente fosse insussistente, considerata la regolare indicazione degli stessi da parte delle concorrenti sul MEPA; quanto ai costi aziendali, il giudice ha ricordato che, considerato quanto statuito in materia dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 2 maggio 2019 C-309/2018, nella gara in questione, il costo della manodopera era specificamente indicato nell'invito ad offrire e dunque non sussisteva alcuna necessità di separata indicazione.

Con atto d'appello, la Società chiedeva la riforma della sentenza, eccependo che l'obbligo in parola non poteva ritenersi rispettato mediante siffatta forma di adesione implicita, considerato che la previsione della *lex specialis* di un costo del lavoro invariabile, di fatto, avrebbe sterilizzato quanto disposto dal comma 10 dell'art. 95.

Il Consiglio di Stato non ha accolto l'appello, ritenendolo infondato: infatti, considerata la precisa indicazione operata dalla stazione appaltante del costo del lavoro, l'offerta economica dei concorrenti avrebbe dovuto *"necessariamente concernere altri aspetti delle prestazioni, come ad esempio i costi dei pezzi di ricambio"*; ciò in quanto l'art. 95 co. 10 non può interpretarsi nel senso di contenere un divieto di determinazione del costo del lavoro da parte della stazione appaltante, laddove tale indicazione è calibrata *"con riferimento alle tariffe medie praticate nell'ambito territoriale in cui il servizio deve essere svolto, costituendo esso al contrario un elemento intrinseco per la valutazione di affidabilità della stessa offerta"*.